

### Tabella A


**Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'articolo 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.**

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, terzo periodo, del Decreto Legislativo, la valutazione complessiva dei titoli ai sensi della presente tabella non può eccedere i sessanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

	Tipologia	Punteggio
<b>A</b>	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale</b>	
<b>A.1</b>	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado</b>  <b>(Massimo punti 34)</b>	
A.1.1	<p>Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito,</p> <p>Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti <b>Punti 4,68</b></p>	<p><b>Punti</b></p> <p>- <math>p \leq 75</math>: <b>0 punti</b></p> <p>- <math>p &gt; 75</math>:</p> <p><math>3 \times \frac{p-75}{5}</math> <b>punti</b>, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola</p> <p>ove <math>p</math> è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi</p>
A.1.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di	




	<p>abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori</p> <p>Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per più classi di concorso contemporaneamente, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p> <p>Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale</p>	<b>Punti 19</b>
<b>A.2</b>	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunne ed alunni con disabilità</b> <b>(Massimo punti 34)</b>	
A.2.1	<p>Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito,</p> <p>Le specializzazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</p> <p>Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti <b>Punti 4,68</b></p>	<p><b>Punti</b></p> <p>- <math>p \leq 75</math>: <b>0 punti</b></p> <p>- <math>p &gt; 75</math>:</p> <p><math>3 \times \frac{p-75}{5}</math> <b>punti</b>, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola</p> <p>ove <math>p</math> è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi</p>
A.2.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di	




	<p>specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori</p> <p>Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per più ambiti disciplinari di sostegno, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p> <p>Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale.</p>	<b>Punti 19</b>
<b>A.3</b>	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a insegnante tecnico pratico</b> <b>(massimo 34 punti)</b>	
A.3.1	<p>Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito,</p> <p>Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti <b>Punti 4,68</b></p>	<p><b>Punti</b></p> <p>- <math>p \leq 75</math>: <b>0 punti</b></p> <p>- <math>p &gt; 75</math>:</p> <p><math>3 \times \frac{p-75}{5}</math> <b>punti</b>, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola</p> <p>ove <math>p</math> è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi</p>
A.3.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1, l'abilitazione all'insegnamento conseguita attraverso la frequenza di percorsi di	



	<p>specializzazione post-diploma di durata almeno annuale, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori</p> <p>Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per più classi di concorso contemporaneamente, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p> <p>Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale.</p>	<b>Punti 19</b>
<b>B</b>	<b>Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso (massimo punti 25)</b>	
<b>B.1</b>	<b>Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a cattedra per la scuola secondaria di I e II grado.</b>	
B.1.1	Ulteriore abilitazione sullo specifico posto per la specifica classe di concorso, anche ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, per ciascun titolo, quando non sia già valutata ai sensi del punto B.5.1.	<b>Punti 6</b>
<b>B.2</b>	<b>Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a insegnante tecnico pratico</b>	
B.2.1	Ulteriore abilitazione per la specifica classe di concorso, per ciascun titolo, quando non sia già valutata ai sensi del punto B.5.1.	<b>Punti 6</b>
B.2.2	Diploma di Istituto tecnico superiore, dal contenuto strettamente inerente gli insegnamenti impartiti per la classe di concorso a insegnante tecnico pratico	<b>Punti 4,5</b>
B.2.3	Per le graduatorie di "B-02 <i>Conversazione in lingua straniera</i> ", laurea conseguita nel Paese ove la lingua straniera è lingua	<b>Punti 6</b>



	ufficiale, purché ulteriore rispetto al titolo di abilitazione già fatto valere.	
<b>B.5</b>	<b>Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale</b>	
B.5.1	Superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici per esami:  a) per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa, ovvero per un ambito disciplinare verticale che ricomprende la classe di concorso per la quale si partecipa  b) per altra classe di concorso o tipologia di posto	<b>a) Puntì 15</b>  <b>b) Puntì 5</b>
B.5.2	Dottorato di ricerca. Diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005. Si valuta al massimo un titolo.	<b>Puntì 15</b>
B.5.3	Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo.	<b>Puntì 6</b>
B.5.4	Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.	<b>Puntì 6</b>
B.5.5	Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione.	<b>Puntì 6</b>
B.5.6	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (ad eccezione del diploma S.S.I.S, qualora usato come titolo di accesso al concorso).  Si valuta al massimo un titolo.	<b>Puntì 4,50</b>
B.5.7	Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (non valutabile per le procedure concorsuali sul sostegno).	<b>Puntì 6</b>
B.5.8	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero per titolo abilitante	<b>Puntì 6</b>



	all'insegnamento in CLIL in un paese UE, sono attribuiti.	
B.5.9	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2.	<b>Punti 3</b>
B.5.10	Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto a) C1 b) C2	<b>a) punti 6</b> <b>b) punti 9</b>
B.5.11	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici	<b>Punti</b> <b>1,50</b>
B.5.12	Certificazione Glottodidattica di secondo livello	<b>Punti</b> <b>1,50</b>
B.5.13	Abilitazione all'esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso	<b>Punti</b> <b>1,50</b>
<b>C</b>	<b>Pubblicazioni</b>	



	<b>(Massimo punti 9)</b>	
C.1.1	Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato	<b>Punti 3</b>
C.1.2	Per ciascun articolo dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR	<b>Punti 0,60</b>
<b>D</b>	<b>Titoli di servizio</b> <b>(Massimo 30 punti)</b>	
D.1.1	<p>Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.</p> <p>Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.</p> <p>È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.</p>	<p><b>Punti 2</b> Per i primi due anni di servizio</p> <p><b>Punti 5</b> dal terzo anno di servizio</p>
D.1.2	Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o	<b>Punti 0,80</b> Per i primi



	<p>tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.</p> <p>Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato.</p> <p>È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124</p>	<p>due anni di servizio</p> <p><b>Punti 2</b> dal terzo anno di servizio</p>
--	--	--

